



Codice Etico e di Comportamento

Allegato 2 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Aggiornato al 9 giugno 2026

Rev. 4

INDICE

Premessa	1
I Destinatari del Codice Etico	1
SEZIONE I: PRINCIPI E REGOLE DA OSSERVARE.....	2
Art. 1 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili.....	2
Art. 2 - Integrità e Trasparenza.....	2
Art. 3 - Imparzialità.....	2
Art. 4 - Fairplay e lealtà sportiva.....	3
Art. 5 - Contrasto al doping	3
Art. 6 - Ripudio del betting	3
Art. 7 - Ripudio di violenze e discriminazioni	4
Art. 8 - Tutela dello sport giovanile.....	4
Art. 9 - Gestione delle manifestazioni sportive.....	5
Art. 10 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione	5
Art. 11 - Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva.....	6
Art. 12 - Omaggi e regalie	6
Art. 13 - Rapporti con i Terzi Destinatari. Contrasto al riciclaggio.....	7
Art. 14 - Doveri di riservatezza	8
Art. 15 – Tutela dell’ambiente di lavoro	8
Art. 16 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	9
Art. 17 - Rapporti con la stampa	10
Art. 18 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza.....	10
Art. 19 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici.....	11
Art. 20 - Attività collaterali	11
SEZIONE II: IL CONTROLLO SUL RISPETTO E SULL’ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	11
Art. 20 - Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza	11
Art. 21 – Segnalazioni di condotte indebite (c.d. “Whistleblowing”)	12
Art. 22 – Il Sistema Disciplinare	13

Premessa

La Federazione Italiana Rugby (di seguito, **'FIR'** o **'Federazione'**) è l'unica Federazione italiana riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport del Rugby in Italia.

La FIR è da sempre impegnata nella promozione dei più elevati standard di trasparenza ed integrità e, pertanto, con il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito, **'Codice Etico'** o anche solo **'Codice'**) intende ribadire formalmente i propri valori etici e principi comportamentali di riferimento, con l'obiettivo di promuovere la massima correttezza della condotta di tutti coloro che operano in nome o per conto della Federazione.

Il Codice fa parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (**'Modello 231'**) adottato dalla Federazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (**'Decreto'**) e costituisce uno dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal medesimo Decreto.

Il presente Codice non sostituisce ma integra il Codice di Comportamento Sportivo e il Codice Etico emanato dal CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o federale prevista in materia.

I Destinatari del Codice Etico

1. Il Codice Etico si applica a tutti coloro (di seguito, i **'Destinatari'**) che operano in nome e/o per conto di FIR, inclusi:
 - il Presidente ed i componenti del Consiglio Federale;
 - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i componenti degli Organi Territoriali;
 - i componenti delle Commissioni Federali;
 - i componenti degli altri Organi Federali del sistema giustizia sportiva;
 - i dipendenti della Federazione;
 - i titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo (tecnici, manager, accompagnatori squadre nazionali etc.);
 - tutti gli altri soggetti che, pur esterni alla Federazione, operano in nome e/o per conto di quest'ultima (ad es., fornitori, appaltatori, rappresentanti, consulenti, professionisti esterni; di seguito, collettivamente indicati **'Terzi Destinatari'**).
2. Tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni del presente Codice Etico. In difetto, troveranno applicazione le previsioni del

Regolamento di Giustizia e della contrattazione collettiva, ove applicabili.

SEZIONE I: PRINCIPI E REGOLE DA OSSERVARE

Art. 1 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili

1. E' fatto obbligo a tutti i Destinatari di garantire il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili, incluse quelle dell'ordinamento sportivo, tra cui il Codice di Giustizia Sportiva della FIR, e del Modello 231.
2. Il fatto di agire nell'interesse della FIR non potrà in alcun modo giustificare una condotta non conforme alla normativa, legislativa o sportiva, applicabile.

Art. 2 - Integrità e Trasparenza

1. Nell'ambito delle attività svolte in nome o per conto della FIR, è necessario assicurare l'integrità e la trasparenza massime del proprio comportamento, ricordando che per la Federazione i valori di lealtà, correttezza, imparzialità ed onestà costituiscono principi primari ed imprescindibili a cui deve ispirarsi la condotta dei Destinatari.
2. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.
3. E' necessario che in tutte le comunicazioni, le dichiarazioni – anche fiscali - ed i documenti della FIR siano riportate informazioni veritiere, complete e trasparenti, cercando di promuoverne la comprensione da parte dei relativi fruitori. In particolare, occorre fornire una rappresentazione esaustiva e corretta della situazione organizzativa, economica, finanziaria e patrimoniale della Federazione, anche ai fini del regolare adempimento degli obblighi contributi e retributivi.

Art. 3 - Imparzialità

1. I Destinatari devono operare con imparzialità ed evitare situazioni caratterizzate da "conflitti di interesse", intendendosi per tali quelle in cui gli interessi o le attività personali condizionino, o possano condizionare, la capacità di operare nel totale interesse della Federazione. In quest'ottica, devono essere considerate anche le situazioni che coinvolgano familiari, parenti, amici o conoscenti.

2. In presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, è necessario astenersi dall'attività e darne tempestiva informazione al Consiglio Federale o al Comitato Esecutivo o al Presidente Federale o all'organo federale del quale si è componenti.

Art. 4 - Fairplay e lealtà sportiva

1. La Federazione riconosce, condivide e fa propri gli storici valori olimpici: il rispetto degli altri, il fairplay, la correttezza sportiva, la lotta al doping, la lotta contro la violenza fisica e verbale, la lotta alle discriminazioni e la lotta contro qualsiasi distorsione dai valori sportivi.
2. E' assolutamente imprescindibile che la condotta dei Destinatari sia sempre improntata al rispetto dei valori olimpici, non potendosi giustificare, in nessun modo ed in nessun caso, alcuna loro violazione.

Art. 5 - Contrasto al doping

1. La Federazione condanna fermamente il ricorso a farmaci o sostanze idonee ad alterare la prestazione sportiva o che comunque siano dannose per la salute degli atleti.
2. La lotta al doping è una delle massime priorità per FIR, che si impegna a programmare ed attuare specifiche iniziative volte a sensibilizzare i tesserati, gli sportivi e gli appassionati sui danni causati dal doping alla salute degli atleti.
3. Eventuali condotte non conformi ai suddetti principi o che dovessero comportare una violazione della normativa legislativa o sportiva vigente, saranno sanzionate secondo il Codice di Giustizia Sportiva della FIR.

Art. 6 - Ripudio del betting

1. La Federazione condanna ogni e qualsiasi condotta volta ad alterare lo svolgimento o il risultato di competizioni sportive.
2. E' fatto divieto ai Destinatari, direttamente o per interposta persona:
 - effettuare o ricevere scommesse aventi ad oggetto competizioni o gare organizzate o patrocinate, in tutto o in parte, dalla FIR;
 - offrire, anche in forma indiretta, denaro o altra utilità anche non patrimoniali ad amministratori, dirigenti o tesserati di società sportive, con l'obiettivo di alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare

la conclusione di accordi di trasferimento di atleti.

Art. 7 - Ripudio di violenze e discriminazioni

1. La FIR condanna fermamente qualsiasi condotta di matrice violenta sulle persone e sulle cose, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi. Sono, pertanto, da considerarsi vietati anche gli insulti e le offese che siano idonei a ledere la reputazione di altre persone o organizzazioni.
2. La FIR crede fermamente nell'uguaglianza delle persone e nel diritto di ciascun individuo ad un trattamento equo e non discriminatorio. I Destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento o condotta che possa costituire una forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, orientamento sessuale, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Art. 8 - Tutela dello sport giovanile

1. Uno dei principi a cui la Federazione riconosce valore fondamentale è quello della promozione del rugby a livello giovanile, nella consapevolezza che lo sport costituisce un'importante forma di educazione al rispetto reciproco e contribuisce alla crescita individuale di ogni giovane.
2. La FIR intende quindi mantenere il massimo impegno nella diffusione, tra i giovani sportivi, dei valori di lealtà sportiva e di inclusione, evitando viceversa che i ragazzi siano oggetto di pressioni ingiustificate o comunque non conformi ai principi e valori etici di riferimento.
3. E' inoltre necessario che le attività sportive a livello giovanile siano organizzate nel rispetto dei seguenti principi:
 - gli addetti al settore giovanile (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) devono avere maturato idonee professionalità e competenze in relazione alle attività da svolgere;
 - le relazioni con i ragazzi devono svolgersi nella massima correttezza, integrità e trasparenza, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico
 - l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, deve essere adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

Art. 9 - Gestione delle manifestazioni sportive

1. Gli incontri e le manifestazioni sportive organizzate o comunque patrocinate dalla Federazione devono svolgersi all'interno di strutture idonee al tipo di manifestazione e conformi alla normativa vigente in materia di impianti sportivi.
2. E' in ogni caso necessario adottare le misure idonee ad assicurare lo svolgimento pacifico degli incontri, così da promuovere l'incolumità degli atleti e degli spettatori.

Art. 10 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Occorre riservare la massima attenzione e cura ai rapporti con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, intendendosi in tale categoria includere anche i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.
2. E' necessario assicurare i più elevati standard di integrità, trasparenza, correttezza ed onestà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare indebitamente ed in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione.
3. Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato:
 - a. cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o di determinarle con violenza, minaccia o inganno;
 - b. proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
 - c. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
 - d. farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
 - e. assumere alle dipendenze di FIR ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee che nei precedenti cinque anni abbiano adottato decisioni rilevanti sulla posizione della Federazione;
 - f. rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci nei confronti della Pubblica Amministrazione o comunque dinanzi l'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'ambito di verifiche, ispezioni o controlli della Pubblica Autorità, occorre assicurare la necessaria collaborazione delle risorse interessate, la massima trasparenza nonché il rispetto dei Regolamenti, procedure e/o policy adottate dalla

Federazione.

5. È in ogni caso necessario assicurare la completezza, la coerenza e la veridicità di tutti i documenti e le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a quelli volti all'ottenimento di pagamenti per opere o attività eseguite o comunque di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. connessi all'attività della FIR.

Art. 11 - Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva

1. I rapporti tra la FIR e le istituzioni e le autorità sportive, nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Federazione stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.
2. Fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice Etico.
3. I Destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolarne l'attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o comunque dal CONI. I Destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

Art. 12 - Omaggi e regalie

1. La FIR ripudia con decisione qualsiasi forma di corruzione, sia attiva che passiva, nei rapporti con gli interlocutori pubblici e gli interlocutori privati, i quali devono essere improntati ai più elevati standard di integrità, onestà, correttezza e trasparenza.
2. A tal fine, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o promettere anche indirettamente tramite soggetti terzi, denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione - italiana o di Istituzioni o Paesi terzi – o con interlocutori privati (ad es., fornitori, esponenti di società sportive, ecc.), per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più

favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i Destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da esponenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio referente o al Consiglio Federale.

3. Analogamente, è fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito o comunque con riferimento alle attività svolte in nome e/o per conto della Federazione, di accettare denaro o altre utilità, come sopra definite, in via diretta o indiretta dai propri interlocutori, pubblici o privati.
4. Le uniche eccezioni ai suddetti divieti riguardano: (i) gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di **modico valore** – intendendosi per tali quelli con un valore economico non superiore a **Euro 150,00** – che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio; (ii) gli omaggi di natura sportiva (quali biglietti per le manifestazioni sportive, materiale sportivo, ecc.). Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.

Art. 13 - Rapporti con i Terzi Destinatari. Contrasto al riciclaggio

1. I Destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori della Federazione, dovendosi garantire che:
 - le forniture, gli appalti e le consulenze siano motivati da effettive esigenze della FIR;
 - il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Federazione, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
 - i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.
2. Con riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza. A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle

regole di seguito elencate:

- a. tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
- b. deve essere sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
- c. deve essere garantito il rispetto delle policy interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori.

Art. 14 - Dovere di riservatezza

1. E' fatto divieto ai Destinatari di divulgare notizie di atti e provvedimenti della Federazione, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare, non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.

Art. 15 – Tutela dell'ambiente di lavoro

1. Il personale è una componente indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Federazione.
2. Le Strutture e gli Uffici federali sono disciplinati dal Regolamento Organico.
3. I dirigenti ed i responsabili di funzioni utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura od ufficio, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.
4. I dirigenti delle strutture federali esercitano l'autorità con equità e correttezza evitando ogni abuso e sono gli unici referenti per le attività dei dipendenti.
5. I Destinatari devono impegnarsi a:
 - interagire lealmente e costruttivamente secondo canoni di trasparenza, correttezza, massima collaborazione, dialogo, rispetto e disponibilità nel confronto di tutte le risorse interne;
 - collaborare alla crescita costante e continua di tutte le risorse interne avendo, tra l'altro particolare riguardo in relazione ai giovani atleti;
 - assicurare massima riservatezza in merito a tutte le informazioni e notizie

acquisite, nell'esercizio della propria attività.

6. La FIR riconosce come fondamentale l'esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione. In questo senso, la federazione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.
7. E', inoltre, da ritenersi vietata l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, di risorse prive di regolare e valido permesso di soggiorno.
8. La Federazione è inoltre attenta all'impatto ambientale della propria attività e le risorse umane sono sensibilizzate su tale tema. In particolare, la FIR riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio delle proprie attività.

Art. 16 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:
 - evitare i rischi;
 - valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

2. Tali principi sono utilizzati dalla Federazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
3. E', inoltre, necessario che i Destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo rispettare le policy vigenti.

Art. 17 - Rapporti con la stampa

1. Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione o divulgare notizie, riguardanti le attività della FIR, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del Consiglio Federale, del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.
2. Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione, dei suoi Organi o di ogni altro soggetto od organismo operanti nell'ambito della Federazione.

Art. 18 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza

1. I sistemi interni contabili, i risultati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare fedelmente le operazioni svolte dalla Federazione, così come la sua posizione finanziaria e le transazioni sottostanti. La contabilità interna deve rispettare i principi di contabilità di legge e generalmente accettati. Tutte le poste attive e passive devono essere correttamente riportate nei libri contabili.
2. Nell'ambito delle operazioni e delle transazioni svolte in nome e/o per conto della Federazione, è importante tenere conto dei seguenti principi:
 - a. ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
 - b. è opportuno che le azioni e le operazioni abbiano una registrazione adeguata e che sia possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
 - c. per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine

di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione.

3. È naturalmente vietato falsificare o alterare documenti, così come registrare informazioni non verificate o non veritiere.

Art. 19 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici

1. La Federazione riconosce l'importanza fondamentale del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici e si impegna a proteggerli per impedire che possano deteriorarsi o distruggersi e ad assicurarne la conservazione.
2. In particolare, la Federazione assicura il rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione, conservazione e alienazione, condannando fermamente ogni condotta di furto, appropriazione indebita, ricettazione, falsificazione, importazione o esportazione illecita, distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento o uso illecito, riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici.

Art. 20 - Attività collaterali

3. Non è consentito svolgere, tanto meno in privato, attività o tenere comportamenti che possano ledere l'immagine della Federazione o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla FIR.
4. Le strutture ed i beni della Federazione devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate.

SEZIONE II: IL CONTROLLO SUL RISPETTO E SULL'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Art. 20 - Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

1. Il compito di vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Codice, così come del Modello 231, spetta all'Organismo di Vigilanza della FIR.
2. Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste.

3. I Destinatari possono, inoltre, rivolgersi all'OdV per qualsiasi chiarimento o delucidazione concernente l'interpretazione o l'applicazione del Modello 231 e del Codice, incluso per ciò che attiene la legittimità di un determinato comportamento o decisione.

Art. 21 – Segnalazioni di condotte indebite (c.d. “Whistleblowing”)

1. La Federazione riconosce la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché di comportamenti, atti od omissioni contrari ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e integrità, come **atto di responsabilità e lealtà**, coerente con i valori espressi dal presente Codice.
2. La Federazione ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni coerente con la normativa europea e nazionale applicabile, con precipuo riguardo al D.Lgs. n. 24/2023 (cd. “Decreto Whistleblowing”) raggiungibile tramite il portale “**OpenBlow**” al seguente indirizzo: <https://fir.openblow.it/#/>. La piattaforma assicura, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. Sul punto, la Federazione incoraggia l'utilizzo del **canale interno di segnalazione** appositamente istituito, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure adottate, garantendo la **riservatezza dell'identità della persona segnalante**, della persona coinvolta e di ogni soggetto menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.
4. È fatto **divieto assoluto di porre in essere atti di ritorsione**, diretti o indiretti, nei confronti della persona segnalante, dei facilitatori o di altri soggetti ad essa collegati, per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione effettuata. Costituiscono ritorsione, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento, la modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro, l'adozione di misure disciplinari ingiustificate, nonché qualsiasi comportamento discriminatorio, ritorsivo o vessatorio.
5. È altresì vietato qualsiasi comportamento volto a ostacolare o interferire con l'attività di ricezione, gestione e istruttoria delle segnalazioni, ovvero a violare l'obbligo di riservatezza.
6. Le segnalazioni effettuate in buona fede, anche qualora si rivelino infondate all'esito delle verifiche, non comportano alcuna responsabilità per la persona segnalante. Resta fermo che le segnalazioni manifestamente infondate, effettuate con dolo o

colpa grave, costituiscono violazione del presente Codice e possono dar luogo a responsabilità disciplinare, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

7. Per ulteriori informazioni circa il funzionamento del sistema, i soggetti abilitati alle segnalazioni, le violazioni segnalabili, la gestione delle stesse e le tutele previste dal segnalante, si rinvia alla procedura interna vigente

Art. 22 – Il Sistema Disciplinare

1. Nei casi di violazione del Modello, incluso il presente Codice, troverà applicazione il Sistema Disciplinare adottato dalla FIR e facente parte del Modello 231.
2. L'osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dei dipendenti ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 del cod. civ. La violazione delle norme del Codice potrà, pertanto, costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dei contratti collettivi di lavoro.
3. Analogamente, la FIR si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i Terzi Destinatari che abbiano violato le norme del Codice a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la Federazione.